

**ECC.MO T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI**

**Motivi aggiunti**

**per** il **Sig. Massimo COBELLIS** (C.F. CBLMSM72L16L628C),  
rappresentato e difeso – giusta procura in calce – dall'**Avv. Marcello FORTUNATO** (C.F. FRTMCL68P14H703J) con il quale elegge domicilio digitale al seguente indirizzo pec:  
[avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it](mailto:avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it);

**nell'ambito**

**del ricorso (R.G. n. 4223/2020) proposto**

**contro** la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t.;

**avverso e per l'annullamento – previa sospensione**

a - del provvedimento di cui alla nota prot. n. 0610934 del 22.12.2020 con nella parte in cui il Dirigente della U.O.D. 50 07 14 presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale di Salerno, nel riportarsi alle risultanze della seduta di riesame del 17.12.2020 rese con verbale della Commissione: “ ... c) *non ha accolto le controdeduzioni relative ai criteri 5.2 (-5 punti), 7.2 (-4 punti) e 7.3 (-1 punti); d) il punteggio totale che la Commissione assegna al progetto risulta essere, pertanto pari a 56*”;

b - del verbale reso dalla Commissione all'esito della valutazione nella seduta del 17.12.2020, presupposto al provvedimento sub a);

c – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 570041 del 30.11.2020 con la quale la P.A. ha comunicato l'avvio del procedimento di riesame delle osservazioni del privato;

d - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali ivi compresa, ove lesiva, la circolare 0215079 del 03.04.2019 (punto EC 25715);

**nonché per l'accertamento**

del diritto del ricorrente a vedere la propria domanda ammessa e finanziata.

### **FATTO**

1 – Noti i dati di fatto al centro della presente vicenda, per i quali si rinvia al ricorso introduttivo, con riferimento ai presenti motivi aggiunti si rappresenta quanto segue.

2 - Con il ricorso introduttivo è stata impugnata, tra gli altri, la graduatoria definitiva, approvata con D.R.D. n. 138 del 15.07.2020, nell'ambito della quale la Regione Campania:

- ha attribuito alla domanda di sostegno del ricorrente un punteggio di **55 punti**, in luogo dei 65 riconosciuti in sede di prima istruttoria;
- ha ricompreso detta domanda di sostegno nell'Allegato "C" ovvero tra quelle ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando.

3 – In pendenza del gravame, la Regione Campania ha comunicato di aver "*provveduto ad affidare nuovamente alla Commissione il riesame delle sole controdeduzioni presentate in data 06.03.2020*", all'uopo comunicando l'avvio del procedimento di riesame.

E ciò:

- in esecuzione del disposto di cui al D.R.D. n. 262 del 18.11.2020, come successivamente rettificato dal D.R.D. n. 265 del 19.11.2020;
- al fine di "*garantire pienamente la partecipazione dell'interessato al procedimento predecisorio*".

4 – In riscontro, **il ricorrente ha depositato apposita memoria**, con la quale, in uno spirito di leale collaborazione ed in un'ottica risolutiva della vicenda, **ha chiesto alla P.A. di tener conto anche delle ulteriori considerazioni di cui ai motivi del ricorso introduttivo.**

**Ma nulla.**

5 - Con il provvedimento impugnato, **senza tener conto – ancora una volta – delle osservazioni / motivi di ricorso articolati dal privato** - la P.A. “*non ha accolto le controdeduzioni relative ai criteri 5.2 (-5 punti), 7.2 (-4 punti) e 7.3 (-1 punti)*” attribuendo un punteggio complessivo di 56 punti.

E ciò, nonostante l’assegnazione di **1 punto** in relazione al criterio 1.4 “*per requisito posseduto anche se non correttamente valorizzato dalla ditta beneficiaria*”.

6 - Ma tale provvedimento, al pari di tutti quelli presupposti impugnati con il ricorso introduttivo, è manifestamente illegittimo nella parte in cui non ha attribuito anche gli ulteriori punti al ricorrente spettanti e, pertanto, va annullato – previa sospensione della relativa efficacia – per i seguenti

### **MOTIVI**

Prima di tutto e, purtroppo, ancora una volta, un vizio del procedimento.

**I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 10 BIS DELLA L. N. 241/1990 E ART. 97 COST. IN RELAZIONE AL D.R.D. N. 52/2017, AL PAR. 15.6 DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI CUI AL D.R.D. N. 97 DEL 13.04.2018 NONCHE’ AL “MANUALE DELLE PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO”) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO**

1.1 – Il provvedimento impugnato è - **ancora una volta** - illegittimo per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 10 *bis* della L. n. 241/1990.

La portata di tali previsioni normative è nota.

Ed invero, in applicazione di dette disposizioni, sussiste un generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, rafforzato nell’ipotesi tipica di previa comunicazione dei motivi ostativi:

*“dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale”.*

E ciò, all’evidente scopo di evitare che la partecipazione degli interessati si risolva in un mero adempimento procedurale.

1.2 – La suddetta previsione, comunque *ex se* vincolante, è stata anche espressamente richiamata nel *“Manuale delle procedure per la gestione delle domande di sostegno”*.

La *ratio*, come è noto, è quella di garantire una effettiva partecipazione.

Diversamente, la comunicazione dei motivi ostativi si risolverebbe in un inutile aggravio procedimentale.

1.3 - Nella specie, le richiamate disposizioni e le relative finalità sono state chiaramente violate.

Il riferimento, per quanto di interesse, va alla comunicazione di avvio del procedimento di riesame del 30.11.2020.

Con detta nota la P.A. ha comunicato di procedere al ***“riesame delle sole controdeduzioni presentate dalla ditta in data 03/03/2020”***.

In riscontro, a detta comunicazione di avvio del procedimento la società ricorrente:

- ***in data 01.12.2020, ha depositato memoria*** con la quale ha chiesto di *“tener conto anche delle ulteriori considerazioni di cui ai motivi di ricorso”* in sede di provvedimento conclusivo;

- ha pure trasmesso il ricorso introduttivo proposto dinanzi a codesto Ecc.mo T.A.R., già nella disponibilità dell’Ente; e ciò, proprio al fine di consentire una corretta e complessiva valutazione della vicenda da parte della P.A. e, quindi, garantire una piena ed effettiva partecipazione del privato, anche onde evitare un ulteriore contenzioso.

**Ciò nonostante, la P.A. non ha proprio tenuto conto né della memoria né, tanto meno, dei motivi articolati dalla ricorrente nell’ambito del**

**ricorso introduttivo.**

In tal modo, dunque, violando – **ancora una volta** – le finalità dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990.

La correttezza della ricostruzione che precede trova conferma nel provvedimento impugnato liddove conferma che *“la commissione incaricata ha proceduto nuovamente al riesame delle – **sole** - controdeduzioni, presentate dalla ditta”*.

**Non vi è alcun riferimento alla memoria depositata in data 01.12.2020.**

**Del pari, non vi è alcun riferimento / motivazione in relazione ai motivi di ricorso articolati nell’ambito del ricorso introduttivo.**

Ne consegue, ancora una volta:

**- il difetto di motivazione;**

**- la violazione del giusto procedimento.**

La violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 e delle relative finalità è tanto più grave ove si consideri che, con D.R.D. n. 262/2020, successivamente rettificato con D.R.D. n. 265/2020, la P.A. ha disposto il riesame delle controdeduzioni proprio al fine di consentire una piena ed effettiva partecipazione del privato alla corretta e complessiva valutazione della domanda di sostegno ovvero una deflazione del corposo contenzioso in essere avverso i DD.RR.DD. n. 138/2020 e n. 157/2020.

1.4 - Rispetto a fattispecie del tutto analoghe (P.S.R. Campania – misura 4.1.1.), codesto Ecc.mo T.A.R. ha accolto il gravame in punto di difetto di motivazione ritenendo che *“la funzione che svolge la motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al destinatario del provvedimento stesso di ricostruire l’iter logico-giuridico in base al quale l’Amministrazione è pervenuta all’adozione di tale atto nonché le ragioni ad esso sottese, e ciò per consentire la verifica della correttezza del potere in*

concreto esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi, invero, caso per caso in relazione alla tipologia dell'atto considerato” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 18.05.2020, n. 1832); “Nell'ambito di un procedimento amministrativo la confutazione delle osservazioni presentate dal privato in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi adottati dall'amministrazione, ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, può anche non essere analitica ma quanto meno sufficiente a chiarire le ragioni del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni difensive del privato medesimo” (T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 21/04/2020, n. 464); “L'obbligo dell'amministrazione pubblica di esaminare le memorie e i documenti difensivi presentati dagli interessati nel corso dell'iter procedimentale, ex artt. 10 e 10 bis della Legge n. 241/1990, presuppone la necessaria esternazione motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni partecipative dei privati” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 04/11/2019, n. 1898; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 03/02/2020, n. 494); Ritenuto non ultroneo rammentare che “La finalità della comunicazione di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 è quella di sollecitare il leale contraddittorio fra l'amministrazione pubblica ed il privato istante nella fase pre decisionale del procedimento amministrativo, rappresentando un arricchimento delle garanzie partecipative degli interessati in chiave collaborativa e, per quanto possibile, deflattiva del contenzioso giurisdizionale e giustiziale” (T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 15/10/2019, n. 4910)” (si cfr. **T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III – sent. n. 3146 del 15.07.2020; n. 3043 del 13.07.2020**).

Segue l'illegittimità dei provvedimenti impugnati già sotto tale primo profilo.

\*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*

In ogni caso, il provvedimento impugnato è illegittimo anche nel merito.

**II - VIOLAZIONE DI LEGGE (D.R.D. N. 52 DEL 09.08.2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.1. DEL P.S.R. CAMPANIA 2014/2020 IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA - DI MOTIVAZIONE - ERRONEITA' MANIFESTA - SVIAMENTO - ARBITRARIETA')**

2.1 – Con il provvedimento impugnato, la P.A.:

- ha assegnato 1 punto “*come requisito previsto dal criterio 1.4 cioè come adesione e non come richiesta (in itinere) alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità*”; in virtù del riconoscimento di detto punto la domanda del ricorrente ha ottenuto una valutazione pari a **56 punti**;

- non ha assegnato i seguenti punti:

- **5 punti** con riferimento al criterio 5.2 “*richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3*”;

- **4 punti** con riferimento al criterio 7.2 “*Adesione a sistemi di produzione certificata biologica*”.

**Se la P.A. avesse riconosciuto anche detti ulteriori punteggi, la domanda del ricorrente avrebbe ottenuto 65 punti – a conferma del punteggio ottenuto in sede di prima istruttoria – e sarebbe non solo ammissibile, ma anche finanziabile.**

2.2 – Su ciascuna delle criticità - ancora una volta – erroneamente opposte dalla P.A. si rappresenta, in contrario, quanto segue.

\*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*

**A – SUL MANCATO RICONOSCIMENTO DEI 5 PUNTI DI CUI AL CRITERIO 5.2 “RICHIESTA DI ADESIONE AL PIANO ASSICURATIVO AGRICOLO O ADESIONE AI FONDI**

**DI MUTUALIZZAZIONE DI CUI AL PSRN 2014/2020 SOTTOMISURE 17.2/17.3**

a.1 – A dire della P.A. non sarebbero attribuibili i 5 punti di cui al criterio 5.2 in quanto “*la ditta non è in possesso della relativa polizza assicurativa. **Sul SIAN si riscontra** infatti solo **l’adesione al Piano Assicurativo Agricolo (PAI) per gli anni 2018, 2019 e 2020** ma nessuna polizza assicurativa è stata sottoscritta dalla ditta*” e “*il semplice impegno ad aderire non risulta sufficiente*”.

Muovendo da tali rilievi, sussisterebbe una violazione sia della circolare n. 215079/2019 che con la FAQ 3.08.

a.2 – Ma così non è.

Il riferimento, per quanto di interesse, va al Bando.

In particolare, per il criterio 5.2 – *recte*, **5.b** - è stato previsto che ai fini dell’attribuzione del punteggio di 5 punti è necessaria la “**richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3**”.

Il criterio è univoco.

Del pari è univoca la relativa previsione (lett. b).

Ai fini dell’attribuzione dei 5 punti è sufficiente la sola **richiesta** di adesione al piano assicurativo.

**Nulla di più.**

Nella specie, il ricorrente, **come confermato dalla stessa P.A.**, in sede di presentazione della domanda di sostegno, ha regolarmente allegato l’adesione al P.A.I..

E’, dunque, evidente:

- la sussistenza del requisito; **la ricorrente ha espressamente richiesto l’adesione al piano assicurativo agricolo;**
- per l’effetto, l’illegittimità della opposta decurtazione di tale punteggio.

Muovendo da tali presupposti è evidente il diritto al riconoscimento anche

dei 5 punti di cui alla sezione 5.2.

c.4 – Né varrebbe, in contrario, richiamare la circolare n. 215079/2019 e la FAQ 3.08 del 09.08.2017 per sostenere che ai fini dell'attribuzione del punteggio la ricorrente avrebbe dovuto sottoscrivere successivamente la polizza.

E ciò, prima di tutto in quanto **la sottoscrizione non è richiesta dal bando.**

Il dato è pacifico.

In ogni caso, in quanto **né la circolare né la FAQ possono prevedere interpretazioni postume contrarie alla lex specialis.**

c.5 – Con riferimento proprio alla mancata attribuzione di tale punteggio codesto Ecc.mo T.A.R. ha già avuto modo di rilevare che **“le censure proposte si presentano favorevolmente valutabili, con riferimento alla mancata attribuzione del punteggio relativo al PAI (piano assicurativo agricolo), in considerazione delle prescrizioni della lex specialis, che non sembrano deporre per la richiesta di una polizza sottoscritta sin dal momento di presentazione della domanda, facendo riferimento all’impegno alla stipula della stessa;**

**Considerato che su tali disposizioni di gara non possono prevalere interpretazioni postume, come contenute nelle indicata circolare regionale ovvero nella risposta alle Faq”** (si cfr. **T.A.R. Campania – Napoli, Sez. 96 del 13.01.2021**).

Ed ancora:

- **“Ritenuto che, prima facie, il ricorso appare suffragato dall’elemento del fumus boni iuris, atteso che:**

**a) il bando, unica lex specialis regolante la procedura, stabilisce, per il criterio di selezione n. 5.2. tra le modalità di attribuzione del punteggio esclusivamente quanto segue: “richiesta di adesione al piano assicurativo**

agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3”, **senza che possa assumere alcun valore dispositivo la successiva circolare n. 0215079 del 03.04.2019** secondo il cui disposto “Oggi 2019 è necessario verificare l’adesione effettiva e quindi la polizza assicurativa 2018”, **sicché ingiustificata risulterebbe l’omessa attribuzione dei due punti, avendo parte ricorrente allegato la richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo per la campagna 2018 alla domanda di aiuto, inserendola nella cartella certificazioni”** (si cfr. **T.A.R. Campania – Napoli, Sez. 115 del 14.01.2021; id. T.A.R. Campania – Napoli, Sez. 114 del 14.01.2021; id. T.A.R. Campania – Napoli, Sez. 113 del 14.01.2021**).

Muovendo da tali presupposti è evidente il diritto del ricorrente a conseguire i punteggi a torto decurtati.

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

**B – SUL MANCATO RICONOSCIMENTO DEI 4 PUNTI RELATIVI AL CRITERIO 7.2 “ADESIONE A SISTEMI DI PRODUZIONE CERTIFICATA BIOLOGICA”.**

b.1 – A dire della P.A. “l’assegnazione del punteggio (4 punti) relativo al criterio 7.2 non risulta possibile in quanto dalla consultazione delle citate notifiche bio si rileva che l’azienda non aderisce interamente al sistema biologico”.

Detta circostanza sarebbe “in contrasto con quanto riportato nel bando così come interpretato dalla FAQ (03.11) e dalla circolare n. 0215079 del 03.04.2019”.

b.2 – Anche detto rilievo è errato.

- Prima alcune preliminari considerazioni ai fini del corretto inquadramento della previsione del bando.

In ossequio a quanto previsto dal bando “l’assegnazione del punteggio è data dalla presenza della prima richiesta di notifica per l’adesione

dell'intera azienda **O per aumentare le quote di produzione aziendali con tali requisiti di qualità**".

Trattasi di ipotesi chiaramente **alternative**, rispetto alle quali sono anche previsti distinti adempimenti:

**a** – nella prima ipotesi, trattasi dell'adesione di aziende del tutto nuove rispetto al biologico;

**b** - **nella seconda ipotesi, invece, trattasi di aziende già abilitate / iscritte nell'apposito elenco, che intendono incrementare la produzione biologica.**

Detta disposizione di bando cioè:

- non prevede certamente quale unica fattispecie premiale – ovvero idonea a conseguire detto punteggio - il primo ingresso nel biologico;

- **del pari, non prevede certamente la totalità di produzione biologica già nella fase di presentazione della domanda.**

La dicitura "*requisiti di qualità*", come è letteralmente desumibile, si riferisce alla qualità della produzione aziendale (biologica) e non alla quantità (intera azienda).

Per chi è già produttore biologico – come la ricorrente - è sufficiente l'**"*augment(o) (del)le quote di produzione aziendali con tali requisiti di qualità*"**.

b.3 - Tale presupposto, nella specie, è documentato e pacifico in quanto riconosciuto dalla stessa P.A. la quale nel provvedimento impugnato dà atto dell'incremento, lamentando l'assenza, a suo dire, di totalità di produzione biologica.

Muovendo da tale corretta lettura del bando, la ricorrente ha, dunque, diritto al punteggio *de quo* atteso che ha documentato l'intervenuto incremento delle quote di produzione biologica, all'uopo depositando le relative notifiche.

b.4 – Contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione, la ricostruzione che precede trova conferma proprio nelle FAQ istituzionali e nella stessa circolare richiamata (n. 0215079 del 03.04.2019).

E ciò, del tutto coerentemente:

- con le finalità del bando ed, in particolare, con l'obiettivo specifico di cui al criterio in esame;

- con un criterio logico, prima ancora che giuridico: **l'incremento non potrebbe avvenire prima del deposito dell'istanza, essendo direttamente connesso al proposto progetto di investimento.**

Ma procediamo con ordine.

b.4.1 - Il riferimento, per quanto di interesse, va, prima di tutto, alle F.A.Q. istituzionali.

In particolare, in esito al quesito *“03.11.D in riferimento al criterio di selezione miglioramento della qualità delle produzioni, **se una azienda con superficie di Ha 9 non bio presenta una notifica di attività biologica per Ha 4 di oliveto, questa superficie aumenta la quota di produzione biologico, ma i restanti 5 Ha di seminativi rimangono convenzionali, la ditta ha diritto ai 4 punti? o è necessaria la conversione di tutta la superficie aziendale?**”*

è stato chiarito che *“03.11.R l'assegnazione del punteggio è dato dalla presenza della prima richiesta di notifica per l'adesione dell'intera azienda **O per aumentare le quote di produzione aziendali biologiche rispetto a quelle già in proprio possesso per comprendere l'intera azienda.** L'adesione ai sistemi di certificazione biologica deve essere mantenuta per tutto il periodo di impegno”.*

Dunque, è la stessa Regione ad aver indicato la corretta interpretazione del criterio di selezione 7.2 il quale, secondo quanto sopra indicato, permette di attribuire il relativo punteggio di 4 punti anche **nel caso di**

**aumento delle quote di produzioni aziendali biologiche rispetto a quelle già in essere.**

L'interpretazione corretta non è certamente quella solo da ultimo opposta dalla Regione.

b.4.2 – Per quanto concerne la circolare ed, in particolare, l'indicato punto EC 25715, anche rispetto a detti riferimenti, la lettura appare diametralmente opposta rispetto a quella offerta dalla Regione.

Ed invero, al succitato punto è chiarito che *“il punteggio è assegnato in presenza della prima notifica per l'adesione al biologico dell'intera azienda (esclusa la zootecnia) **o** per l'incremento della quota biologica sempre per arrivare alla certificazione dell'intera azienda. Il mantenimento dell'impegno deve essere verificato in sede di collaudo”*.

Dalla lettura di detto stralcio si evincono tre dati.

Il primo: la conferma dell'alternatività tra le due ipotesi previste: adesione intera azienda al biologico **o** incremento delle quote di produzione biologica.

Il secondo: ai fini del riconoscimento del punteggio per il criterio 7.2 è sufficiente la dimostrazione dell'incremento delle quote di produzione biologica propedeutico all'adesione dell'intera azienda.

Il terzo: detto requisito non deve sussistere al momento della presentazione della domanda; tant'è vero che *“il mantenimento dell'impegno deve essere verificato in sede di collaudo”* e, dunque, trattasi di *“impegno”* e di posticipazione al momento del collaudo ovvero dopo aver già realizzato il progetto.

Chiarito quanto sopra, in una diversa ed improbabile ottica, detta circolare sarebbe manifestamente illegittima per contrasto con il bando presupposto ovvero non potendo in alcun modo modificare la *disciplina di gara*.

Sul punto, la giurisprudenza di codesto Ecc.mo T.A.R., in relazione proprio al bando in esame è univoca.

Nella specie:

- tra le due ipotesi alternative sussiste la seconda;
- è stato documentalmente provato l'incremento delle quote di produzione biologica; lo conferma la stessa Regione con il provvedimento impugnato (*“pur incrementando”*);
- la relativa verifica attiene ad un momento successivo ovvero va fatta *in sede di collaudo*.

Segue l'erroneità dell'opposta valutazione anche sotto tale distinto profilo, spettando alla ricorrente gli ulteriori 4 punti di cui al criterio 7.2.

\*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*

Un'ultima considerazione.

Con il ricorso introduttivo il ricorrente ha articolato apposito motivo avverso il mancato riconoscimento dei 2 punti di cui al **criterio 1.3** *“Azienda aderente a sistemi di produzione certificata biologica”*.

E ciò in quanto dalla scheda allegata alla comunicazione del 20.02.2020 (si cfr. allegato sub 5 del ricorso introduttivo) risultava espressamente non riconosciuto tale punteggio in quanto *l'azienda non è in possesso di certificazione biologica ma solo di documento giustificativo*”.

Nel provvedimento da ultimo adottato alcuna menzione viene fatta a tale ulteriore punteggio ovvero alla sua relativa attribuzione.

Duplici le conseguenze:

- il difetto assoluto di motivazione;
- l'erroneità della mancata attribuzione.

Sul punto, si ripropone nell'ambito dei presenti motivi aggiunti il relativo motivo di censura.

\*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*

**C - SUL CRITERIO 1.3 “AZIENDA ADERENTE A SISTEMI DI PRODUZIONE CERTIFICATA BIOLOGICA” ATTRIBUTIVO DI 2 PUNTI**

c.1 – La P.A. non ha – originariamente - attribuito i **2 punti** per il criterio 1.3 in quanto “*l’azienda non è in possesso di certificazione biologica ma solo di documento giustificativo*”;

c.2 – Tale rilievo è erroneo.

c.2.1 - Rispetto all’attribuzione di tale punteggio l’esame muove dalla lettura della scheda dei criteri di selezione di cui al bando.

Questa la dicitura: “**Azienda aderente a sistemi di *produzione* certificata Biologica**”.

Il riferimento, cioè, è alle **modalità di produzione ovvero all’azienda**.

La certificazione del prodotto destinato alla commercializzazione con la dizione “biologico” è una fase distinta, successiva e soltanto eventuale.

c.2.2 - Sul punto, pochi brevi cenni in ordine al regime normativo effettivamente applicabile.

Il riferimento, per quanto di interesse, va al Regolamento CE 834/2008, recante la disciplina in tema di produzione biologica ed etichettatura.

In particolare, come chiarito al Titolo I – art. 1 – comma 2, ambito di applicazione, detto Regolamento reca una disciplina del tutto distinta per quanto concerne:

- la produzione, preparazione e distribuzione;
- l’uso delle indicazioni biologiche nell’etichettatura e nella pubblicità.

A fronte di due distinti ed autonomi ambiti di applicazione, il Regolamento prevede due distinte ed autonome discipline:

- **Titolo III**, “*norme di produzione*”;
- **Titolo IV**, “*etichettatura*”.

**Ancora una volta due distinti ed autonomi ambiti.**

Tale distinzione trova ulteriore conferma nelle norme di attuazione, di cui

al successivo art. 38 il quale, ancora una volta, prevede norme autonome per la produzione – Titolo III – e l’etichettatura – Titolo IV.

La verifica del rispetto di detta disciplina, per ciascuno degli ambiti sopra esposti, è certificata nel Documento Giustificativo di cui all’art. 29.

L’iscrizione all’albo degli operatori biologici italiani, cioè, avviene sulla base della previa acquisizione di detto *Documento Giustificativo* il quale, a norma del **Reg. CE 834/07 (art. 29.1)**, **certifica la conformità dell’unità produttiva ovvero dell’attività, delle strutture e dei territori alle prescrizioni in materia di sistemi di produzione biologica. In questa fase, cioè, il riferimento è all’azienda, non ancora ai prodotti.**

Per l’effetto, il ciclo di conversione dell’azienda al biologico deve considerarsi concluso in virtù di detto documento il quale, pertanto, attesta la definitiva adesione dell’azienda ai sistemi di produzione biologica.

Ulteriore e solo eventuale step è quello relativo al rilascio del Certificato di Conformità.

Detto documento attiene ai prodotti ovvero alla fase di relativa commercializzazione. E ciò, ferma la conformità dell’azienda e dell’attività *al biologico*, come certificato dal Documento Giustificativo.

c.2.3 - Chiarito quanto sopra, la previsione di cui al “*Criterio di selezione 1.3*”, nel prevedere l’iscrizione “*nell’elenco degli operatori biologici italiani e quindi è il possesso del certificato di conformità*”, per l’attribuzione dei 2 punti, attiene:

- all’iscrizione all’albo degli operatori biologici;
- al certificato di conformità **dell’unità produttiva**;
- **non anche al successivo e solo eventuale certificato di conformità dei prodotti.**

Tale ricostruzione trova conferma nella stessa formulazione letterale del bando dal quale è desumibile che:

- il certificato richiesto è proprio quello presupposto all'iscrizione all'albo ovvero il certificato relativo all'unità produttiva;
- il successivo certificato di conformità del prodotto, invece, costituisce un *quid pluris*, non necessario per l'inserimento nell'elenco degli operatori biologici e, quindi, per l'attribuzione del punteggio *de quo*.

c.2.4 - Ma non solo.

La correttezza della ricostruzione che precede trova conferma in apposita F.A.Q. istituzionale, pubblicata sul sito della Regione Campania, nella sezione dedicata alla Misura 4.1.1, **aggiornata al 22.02.2019**.

In particolare, al punto 8) “*Criteri di selezione*” alla domanda 8.2 del **29.09.2016**: “... *in caso di partecipazione al Bando Misura 4.1.1., può ottenere punteggio se in possesso di una certificazione equivalente emessa da un accreditato Ente Certificatore Biologico?*” la risposta è la seguente “*Indipendentemente dall’Ente certificatore, **per l’attribuzione del punteggio pari a 2 punti, inerente al criterio di selezione n. 1.3 “Azienda aderente a sistemi di produzione certificata biologica”, è necessario che l’azienda risulti iscritta nell’elenco degli operatori biologici italiani***”.

Con detto quesito, cioè, è stato chiarito il criterio di interpretazione per l'attribuzione dei 2 punti ovvero **la sola iscrizione nell'albo degli operatori biologici.**

Alcun riferimento al successivo certificato di conformità del prodotto.

c.2.5 – Ed ancora.

La correttezza di tale ricostruzione trova ulteriore conferma in un’attenta lettura dell’effettiva portata delle modalità di attribuzione del punteggio.

Il riferimento va alla dicitura di cui alla seconda colonna della scheda a

pag. 67 dei criteri di selezione allegati al bando: *“il richiedente deve indicare espressamente che l’azienda è iscritta nell’elenco degli operatori biologici italiani **e quindi** è in possesso del certificato di conformità”*.

In altri e più chiari termini, il certificato di conformità ivi previsto non è un certificato ulteriore e diverso – ovvero quello relativo ai prodotti – ma è quello comprovante la conformità dell’azienda alle prescrizioni in tema di operatori biologici: *“l’azienda è iscritta ... **e quindi** è ...”*.

Acclarata l’iscrizione all’albo, l’azienda è *“quindi ... in possesso del certificato di conformità”*.

c.2.6 - Muovendo da tale ricostruzione, il ricorrente ha diritto ai suddetti 2 punti avendo allegato alla domanda **il documento giustificativo rilasciato attestante l’adesione certificata al sistema di produzione biologico “e quindi** è in possesso del certificato di conformità”.

Segue l’illegittimità dei provvedimenti adottati già sotto tale primo profilo.

\*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*

#### **SULLA PROVA DI RESISTENZA OVVERO SUL RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO MINIMO AI FINI DELL’AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA**

Per effetto della corretta valutazione della domanda ovvero del riconoscimento dei punteggi – a torto – non attribuiti, la domanda del ricorrente sarebbe non solo ammissibile ma finanziabile.

Dalla prima graduatoria redatta dalla stessa P.A. il punteggio da attribuire al ricorrente è pari a **65 punti**.

#### **Ai fini della certa finanziabilità il punteggio soglia è 64.**

Nella graduatoria da ultimo adottata la domanda della ricorrente risulta, invece, inserita tra le domande ammissibili ma non finanziabili con punteggio pari a **55 punti**.

Una corretta valutazione avrebbe certamente permesso alla P.A. di riconoscere *in toto* il punteggio complessivo ovvero **55 punti + 1 + 5 + 4 =**

**65**, in tal modo permettendo al ricorrente di collocarsi utilmente in graduatoria e, dunque, veder il proprio progetto direttamente finanziato.

Ma vi è di più.

Con il riconoscimento degli ulteriori **2 punti** di cui al criterio 1.3 succitato la domanda del ricorrente otterrebbe addirittura un punteggio di **67 punti**.

Pertanto, confermando a maggior ragione la diretta finanziabilità.

### **ISTANZA DI SOSPENSIONE**

Il danno è grave ed irreparabile.

Per effetto dei provvedimenti impugnati ovvero in assenza di una corretta valutazione della domanda del ricorrente ovvero del riconoscimento dei punteggi effettivamente spettanti, gli viene inibito l'accesso ai benefici richiesti.

**L'immediata lesività dei provvedimenti impugnati è pacifica.**

**In tali condizioni si rende quanto mai necessaria l'adozione di un'idonea misura che ammetta con riserva la domanda del ricorrente alle successive fasi della procedura.**

### **P.Q.M.**

Accogliersi il ricorso, in uno ai motivi aggiunti e all'istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle competenze e spese del giudizio.

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato nella misura di € 650,00.

Salerno, 22.02.2021.

**Avv. Marcello FORTUNATO**